



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 25/06/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2013, n. 1006

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Ulteriori disposizioni inerenti il completamento delle attività di liquidazione dei Consorzi ex A.T.O. - Esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art.1 c.5 R.R. 10/2013 in ordine all'entrata in esercizio degli Organi di Governo d'Ambito.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTO l'art. 24 comma 3 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 nel quale si dispone che i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, espletino le funzioni di commissari liquidatori, al fine di procedere alla formale cessazione dei Consorzi ATO, completando l'attività di liquidazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge ed esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa;

VISTA la DGR 2907/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 30/01/2013, con cui si stabilisce un termine di proroga pari a 60 giorni, entro il quale i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, completino le attività di formale cessazione dei Consorzi ATO, esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 c.3 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 577/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 23/04/2013, con cui si stabilisce che i Commissari ad acta di cui al punto precedente effettuino la formale cessazione dei Consorzi ATO, con le modalità previste dall'art. 24 c.3 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., entro il 31 maggio 2013, demandando agli stessi il compito di trasmettere il bilancio finale di liquidazione e il Piano di riparto tra i Comuni consorziati a tutti i Sindaci degli stessi ed al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione nel B.U.R.P.;

CONSIDERATO che, dalla ricognizione effettuata dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, si rilevano inadempienze e ritardi da parte dei Commissari liquidatori nelle attività di liquidazione e di cessazione

dei Consorzi ATO soppressi, disposte dalle deliberazioni su richiamate;

CONSIDERATO che l'iter costitutivo degli organi di governo degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), competenti in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO), competenti in materia di servizi di recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rsu, non risulta concluso e che, di conseguenza, il nuovo sistema di governance relativo al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani non ha acquisito la piena operatività;

RITENUTO necessario individuare gli OGA e gli ARO, quali soggetti destinatari del trasferimento della titolarità dei contratti in essere e dei beni mobili ed immobili, ripartiti per quanto di competenza, rinvenienti dalla liquidazione e relativa cessazione dei Consorzi soppressi da parte dei Commissari liquidatori, fermo restando la titolarità delle quote dei Comuni consorziati;

CONSIDERATO che, la mancata costituzione di alcuni Organi di Governo d'Ambito e Ambiti di Raccolta Ottimale non consentono ai Commissari liquidatori di ottemperare alla normativa regionale e alle disposizioni di cui alla DGR 577/2013;

RITENUTO opportuno, nelle more della piena operatività degli OGA e degli ARO, di stabilire una proroga, entro la quale i Commissari liquidatori completino le attività di formale cessazione dei Consorzi ATO, effettuando in itinere, la ripartizione delle competenze e delle risorse agli OGA e agli ARO;

Inoltre:

VISTA la DGR 212/2013, rubricata "L.R. n. 24/2012, art. 10 - Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti.", con cui la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Organo di governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) in materia di gestione rifiuti urbani e assimilati con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3 dello Statuto;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 19/02/2013, "Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti.", emanato dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.P. n. 29 del 22/02/2013,;

VISTA la DGR 782/2013, rubricata "Modifiche al Regolamento Regionale 19 febbraio 2013, n. 2 "Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione di rifiuti".", con la quale si adotta il testo del Regolamento modificato per effetto degli emendamenti disposti dalla V Commissione consiliare, con Decisione n. 56 della seduta del 06/03/2013;

VISTO il Regolamento Regionale n. 10 del 03/05/2013, "Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti.", emanato dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 07/05/2013;

VISTO l'art. 1, commi 3, 4 e 5 del R.R. 10/2013 su citato nel quale si stabilisce che:

"3. Alla prima riunione i sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATO provvedono alla presa d'atto del presente Regolamento.

4. Nei successivi 30 giorni i Sindaci provvederanno alla sottoscrizione della Convenzione per l'esercizio delle funzioni associate ex art. 30 del TUEL.

5. Decorso inutilmente tale termine la Regione esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta."

VISTO il disposto dell'art. 200 c. 4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rubricato "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che demanda alle Regioni le funzioni di controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

CONSIDERATO che nella riunione tenutasi in data 02/05/2013 presso gli uffici dell'Assessorato all'

Ambiente, giusta relativo verbale, alcuni Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia, in qualità di Presidenti degli Organi di Governo d'Ambito hanno ravvisato inadempienze da parte di alcuni Comuni nell'espletamento delle funzioni attribuite;

RITENUTO opportuno, in vista della formale cessazione dei Consorzi ATO in liquidazione, esercitare i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dall'art. 200 c. 4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 1 c. 5 del R.R. 10/2013, al fine di rendere operativi gli Organi di Governo d'Ambito evitando, altresì, soluzioni di continuità nell'esercizio di potere di governo dell'ATO;

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;

- di stabilire che i Commissari liquidatori dei Consorzi ATO soppressi, sulla scorta di direttive impartite per competenza dall'OGA e dall'ARO ricadenti nel territorio, cessino progressivamente dalle loro funzioni, e a tal fine provvedano a:

a) trasferire ai Presidenti degli ARO la documentazione attinente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rsu e servizi annessi, entro 30 giorni dalla data di costituzione degli stessi;

b) trasferire all'OGA la documentazione attinente ai servizi di recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento, entro 30 giorni dalla data di costituzione degli stessi;

c) concordare, laddove ricorrano le condizioni, piani di rientro relativi ai Comuni morosi individuando il 15/11/2013, quale termine per l'estinzione del debito da parte dei Comuni debitori;

d) esercitare tutte le azioni utili e necessarie per concludere entro il 15/11/2013 i contenziosi pendenti;

e) redigere un piano di riparto tra i Comuni consorziati entro e non oltre il 15/11/2013;

f) trasmettere al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica una relazione concernente le attività di cui ai precedenti punti entro e non oltre il 30 settembre 2013.

- di stabilire una proroga fino al 30 novembre 2013 entro il quale i Commissari liquidatori completino le attività di formale cessazione dei Consorzi ATO;

- di nominare i Presidenti degli OGA, quali Commissari ad acta nei rispettivi ATO di competenza al fine

di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti;

- di stabilire che i Commissari ad acta su indicati, al fine di rendere pienamente operativo l'OGA, svolgano le seguenti attività:

a) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 1 c. 4 del R.R. 10/2013;

b) approvazione della convenzione in sostituzione dei Comuni inadempienti, con decreto del Commissario ad acta entro e non oltre 90 giorni dalla prima riunione svolta ai sensi dell'art. 1 c. 3 R.R. 10/2013;

Pertanto, gli OGA, dalla conclusione delle procedure sostitutive su indicate espletate dai loro Presidenti, acquisiranno la piena operatività nell'esercizio delle funzioni attribuite.

- di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni, ai Commissari liquidatori, anche a mezzo PEC, a cura del Servizio proponente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul Portale Ambientale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Silvia Piemonte Angela Barbanente
